

(N. 351)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 6 APRILE 1949

Istituzione di corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle Finanze nonchè per gli ufficiali della Guardia di Finanza.

ONOREVOLI SENATORI. — Lo sforzo di riordinamento della finanza pubblica che il Governo persegue, allo scopo di attuare quella perequazione tributaria che è nei voti di tutti non può trascurare il campo delicato degli accertamenti in materia di imposte dirette, dove più notevolmente sono sentite le conseguenze del disorientamento provocato dalla guerra e dagli avvenimenti successivi.

La riflessione e l'esperienza suggeriscono che in questa materia la strada migliore da seguire è quella di sostituire agli accertamenti presuntivi e indiziari del reddito un sistema di accertamenti analitici nonchè quello di rendere ancora più preciso il sistema di accertamento analitico laddove esso è già attuato.

L'Amministrazione finanziaria già possiede un nucleo di funzionari valorosi ed esperti, tuttavia allo scopo di affiancare a costoro le più giovani energie dei funzionari entrati in carriera negli ultimi tempi, nonchè allo scopo di perfezionare sempre la preparazione professionale dei funzionari anziani e meno anziani, si rende evidente l'opportunità di istituire taluni corsi di perfezionamento tecnico, ai quali saranno chiamati a partecipare altresì un gruppo di ufficiali della Guardia di finanza, destinati ad adempiere il compito di istruttori nei corsi specializzati del Corpo.

I corsi avranno, almeno in questa prima fase, prevalentemente di mira la preparazione dei funzionari destinati ad assolvere la fun-

zione di verificatori contabili; essi si propongono lo scopo di selezionare tra i vari aspiranti alla nuova funzione quelli meglio preparati e giudicati più idonei nonchè di migliorare la preparazione professionale di un ristretto numero di funzionari chiamati ad assolvere funzioni particolarmente delicate e difficili.

Possono frequentare il corso i funzionari di ruolo, di qualsiasi grado dichiarati idonei dall'Amministrazione finanziaria. Detti funzionari per la durata del corso saranno sollevati da ogni lavoro di ufficio e verranno forniti gratuitamente dei mezzi didattici necessari allo studio ed in modo particolare dei testi.

Il corso ha una breve durata che per il primo esperimento si può ritenere limitata a due mesi. Basandosi, quindi, su 50 giorni di lezione effettivi, si avrebbe un complesso — in base a 4 ore giornaliera — di 200 ore globali per ciascun corso.

L'insegnamento verrà impartito da professori universitari (si prevede che in ogni corso verranno impiegati più docenti universitari), da tecnici di taluni rami d'affari, da funzionari dell'Amministrazione particolarmente idonei.

L'insegnamento consiste in « lezioni » ed in « esercitazioni » in numero e proporzione variabile a seconda della materia di insegnamento. Le lezioni verranno impartite e le esercitazioni verranno svolte per un gruppo molto limitato di frequentanti in quanto il contatto tra docente ed allievi, e la conoscenza reciproca, è sostanziale garanzia per l'efficacia del corso.

Caratteristica del corso deve essere lo svolgimento con « intendimenti » pratici, anche se seguito con « metodi » rigorosi o scientifici. Pertanto ogni lezione (o gruppo di lezioni) deve essere seguito da una discussione (o gruppo di discussioni) tra allievi e docenti. Le stesse lezioni devono prefiggersi lo scopo di impartire agli allievi le cognizioni tecniche necessarie, non solo attraverso pratiche esercitazioni o dimostrazioni (esame di bilanci, semplificazione della tenuta di contabilità, ecc.).

A completamento della trattazione di indole generale saranno svolti particolari studi su

singoli settori economici, e le relative monografie che all'uopo compileranno i docenti forniranno un proficuo strumento di conoscenza non solo dei discenti, ma di tutti i funzionari dell'Amministrazione, ai quali potranno essere distribuite.

Poichè la novità dell'esperimento rende necessario lasciare aperta la possibilità di introdurre nell'organizzazione dei corsi, nella scelta dei programmi, nella stessa tecnica dell'insegnamento, le modificazioni che l'esperienza potrà indicare e le necessità dell'Amministrazione potranno suggerire, non si è ritenuto opportuno limitare l'attività del Ministro delle finanze, fissando nella legge precise modalità circa lo svolgimento dei corsi.

Inoltre, tenuto conto della necessità di trovare gli elementi particolarmente idonei all'insegnamento in materia così delicata e difficile, è lasciata al Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, la facoltà di determinare con proprio decreto la misura del compenso da corrispondere ai docenti, sia per le lezioni impartite, sia per l'acquisto dei diritti di autore sulle monografie appositamente preparate per le materie che formeranno oggetto di insegnamento.

Trattasi, come è ovvio, di docenti che vengono dalla vita universitaria e dalla professione, ai quali è necessario assicurare, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, una retribuzione che, sia pure parzialmente, li remunererà delle perdite derivanti dalla mancata attività professionale.

Il primo corso si prevede possa iniziarsi il 1° maggio p. v., mentre altri corsi saranno effettuati nella stagione autunnale.

La spesa prevista per l'attuazione della legge durante l'esercizio finanziario 1948-49 è di lire 5.200.000.

Ai fini dell'articolo 81 della Costituzione si precisa che per detto esercizio i fondi necessari per far fronte a tale spesa saranno prelevati dai capitoli 6 e 13 del bilancio passivo del Ministero delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad effettuare corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero, nonchè per gli ufficiali della Guardia di finanza.

Art. 2.

Il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dovuto ai docenti per le lezioni svolte, nonchè le spese per l'acquisto dei diritti di autore per le monografie da pubblicare saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio le necessarie variazioni per l'esecuzione della presente legge.

Per l'esercizio finanziario 1948-49 la somma di lire 5.200.000 che dovrà essere stanziata sull'apposito capitolo da istituirsi a' termini del primo comma del presente articolo sarà prelevata dagli stanziamenti dei capitoli 6 e 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.